

ENPAF

CARATTERISTICHE DEL CONTIBUTO ENPAF

- Obbligatorio - per tutti i Farmacisti iscritti all'Ordine
- Forfettario - non legato al reddito
- Infrazionabile - anche solo 1 giorno dell'anno di iscrizione all'Ente comporta l'obbligo di versare la contribuzione
- Decorrenza - iscrizione e cancellazione decorrono dalla data in cui il Consiglio dell'Ordine adotta la relativa deliberazione

DOMANDA DI RIDUZIONE

La riduzione del contributo o la richiesta di contributo di solidarietà non possono essere riconosciuti se non a seguito di presentazione dell'apposita domanda (scaricabile dal sito www.enpaf.it/DOCUMENTI/MODULISTICA/CONTRIBUTI) da inviare a mezzo posta all'Enpaf - Ufficio Iscrizioni - Viale Pasteur, 49 - 00144 ROMA o tramite mail PEC a: posta@pec.enpaf.com

QUANDO INVIARE LA DOMANDA DI RIDUZIONE

FARMACISTI ISCRITTI \longrightarrow entro 31/12
ANNO CORRENTE (si precisa che i neo-iscritti hanno la facoltà di chiedere la riduzione del contributo entro il 30/09 dell'anno successivo alla loro iscrizione all'Albo. Si consiglia, comunque, di rispettare, ove possibile, la scadenza del 31/12 dell'anno di iscrizione in tal modo si verrà inseriti a ruolo in modo corretto evitando spiacevoli disguidi).

FARMACISTI ISCRITTI
PRIMA DELL'ANNO CORRENTE \longrightarrow entro 30/09

CHI DEVE SPEDIRE LA DOMANDA DI RIDUZIONE

- Farmacista neo-iscritto che comunicherà all'Enpaf l'attività lavorativa o la disoccupazione
- Farmacista che nel corso dell'anno corrente abbia variato le proprie condizioni lavorative (ad es.variazione da dipendente a disoccupato o viceversa)
- Farmacista che abbia cambiato il proprio datore di lavoro
- Farmacista che abbia variato il contratto da apprendista a tempo indeterminato
- Farmacista che lavora a tempo determinato con contratti a termine. Dovrà poi tenere aggiornato l'Enpaf riguardo la sua situazione lavorativa
- Farmacista che vuole variare il versamento di aliquota (es.passare dal 3% al 15%)

SCELTA DELLE ALIQUOTE

CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' : CORRISPONDENTE **AL 3%** ALTRIMENTI DETTO A "FONDO PERDUTO". RISERVATO AGLI ISCRITTI DAL 01/01/2004. TALE CONTRIBUTO PUO' ESSERE RIDOTTO AL VERSAMENTO DELL' **1%** NEL CASO L'ISCRITTO SIA DISOCCUPATO PER ALMENO IL 50% + 1 DEI GIORNI DI ISCRIZIONE. IL VERSAMENTO DI TALE CONTRIBUTO **NON E' UTILE** ALL'ISCRITTO PER MATURARE IL DIRITTO ALLA PENSIONE. NON PUO' ESSERE REINTEGRATO A QUOTA INTERA O RIDOTTA MA PUO' ESSERE REVERSIBILE. NON E' FISCALMENTE DEDUCIBILE

CONTRIBUTI RIDOTTI : 85% CORRISPONDENTE **AL 15%**, 66% CORRISPONDENTE **AL 33% E 50%**. SONO UTILI A TUTTI GLI ISCRITTI A MATURARE IL DIRITTO ALLA PENSIONE. SONO INTERAMENTE DEDUCIBILI

CONTRIBUTO INTERO: **100%** UTILE A MATURARE IL DIRITTO ALLA PENSIONE. INTERAMENTE DEDUCIBILE

CHI HA DIRITTO ALLA RIDUZIONE DELL'1% (rivolta esclusivamente a chi è iscritto all'Ordine dal 01/01/2004)

- ❖ DISOCCUPATI - per non più di 5 anni -(5 anni + 2 effettuati nel triennio 2016-2018)
- ❖ FARMACISTI CHE SVOLGONO TIROCINI POST-LAUREA PER MASSIMO 6 MESI IN FARMACIA - in questo caso bisogna obbligatoriamente produrre il certificato di disoccupazione presso l'Ufficio di collocamento

CHI HA DIRITTO ALLA RIDUZIONE DEL 15% - 3% (rivolta esclusivamente a chi è iscritto all'Ordine dal 01/01/2004)

- ❖ FARMACISTI DIPENDENTI
- ❖ PENSIONATI ENPAF - non esercenti attività professionale -
- ❖ DISOCCUPATI - per non più di 5 anni (5 anni + 2 effettuati nel triennio 2016-2018) - (se iscritti dopo il 2004 potranno pagare la riduzione dell'1% se iscritti prima del 2004 potrà pagare il 15%)
- ❖ TITOLARI DI ERBORISTERIA - in quanto versano contributi INPS a differenza dei titolari di Parafarmacia -
- ❖ Informatori scientifici del farmaco con versamento contributo ENASARCO
- ❖ DIPENDENTI DI PARAFARMACIA
- ❖ PROFESSORE/RICERCATORE/DOTTORANDO DI RICERCA/BORSISTA/ASSEGNIISTA con mansioni riguardanti il settore del farmaco al quale vengano versati i contributi previdenziali obbligatori o che sia possibile dimostrare che la borsa di studio serva al sostentamento agli studi (importo non superiore agli 8000,00 €)

CHI HA DIRITTO ALLA RIDUZIONE DEL 50%

- ❖ FARMACISTI CHE NON ESERCITANO ATTIVITA' PROFESSIONALE
- ❖ PENSIONATO INPDAP O INPS NON ESERCENTE ATTIVITA' PROFESSIONALE
- ❖ CHI NON SVOLGE ATTIVITA' PROFESSIONALE DEL FARMACISTA

CHI NON PUO' RICHIEDERE NESSUNA RIDUZIONE

- ❖ CHIUNQUE NON PAGHI UN ALTRO ENTE PREVIDENZIALE DIVERSO DALL'ENPAF
- ❖ FARMACISTI TITOLARI/ASSOCIATI IN UTILI IN FARMACIA
- ❖ FARMACISTI POSSESSORI DI PARTITA IVA O IN REGIME DI LAVORO AUTONOMO
- ❖ FARMACISTI CON CONTRATTO A PROGETTO O DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
- ❖ FARMACISTI IN POSSESSO DI BORSA DI STUDIO SENZA COPERTURA PREVIDENZIALE ULTERIORE RISPETTO ALL'ENPAF
- ❖ COLUI CHE NON PRODUCE NESSUN DOCUMENTO E NON INVIA NESSUNA DOCUMENTAZIONE ALL'ENPAF
- ❖ FARMACISTI TITOLARI O SOCI DI PARAFARMACIA

SI RICORDA CHE IL REGOLAMENTO ENPAF PREVEDE CHE:

- La scadenza dell'invio della documentazione (30/09 e 31/12 per i neo iscritti) è perentoria, il ritardo comporta l'attribuzione della quota intera. E' vero che per i neo iscritti c'è la possibilità di presentare domanda anche nell'anno successivo a quello di iscrizione, ma è anche vero che l'Enpaf, spedendo i bollettini nel mese di febbraio/marzo successivo all'iscrizione all'albo, se a tale data non ha ricevuto alcuna richiesta di riduzione da parte degli interessati, inoltra i bollettini relativi a contributo in misura intera, per entrambe le annualità.
- Il Farmacista neo-iscritto riceve i bollettini bancari nell'anno successivo a quello della prima iscrizione. La quota da pagare riguarderà 2 annualità.
- Il farmacista che svolge un tirocinio post-laurea formativo e di orientamento non si configura come attività lavorativa e, pertanto, per poter chiedere la riduzione del contributo previdenziale Enpaf, è necessario essere contestualmente iscritti al Centro per l'Impiego del distretto in cui risiede.
- I bollettini Mav per il pagamento dei contributi arriveranno per posta a tutti gli iscritti con le seguenti scadenze: 31/03 - 31/5 - 31/7. I bollettini per il pagamento del 3% e dell'1% avranno unica scadenza 31/3.
- Le condizioni per poter richiedere la riduzione (iscrizioni al Centro Impiego, esercizio di attività professionale con rapporto di lavoro dipendente, ecc.) devono permanere per almeno la metà più un giorno del periodo di iscrizione nell'arco di ciascun anno solare (ad es: 6 mesi e 1 giorno nel caso in cui l'iscrizione decorra dal 1/1 al 31/12).
- Un farmacista può ottenere la riduzione per disoccupazione per non più di 5 anni. (5 anni + 2 effettuati nel triennio 2016-2018)

SI RICORDA CHE L'ORDINE CERCA IN OGNI MODO DI SUPPORTARE E CONSIGLIARE GLI ISCRITTI NEI RAPPORTI CON L'ENPAF MA NON PUO' ESSERE RITENUTO RESPONSABILE DEL BUON FINE DELLE DOMANDE. E' COMPITO DI OGNI ISCRITTO SEGUIRE PERSONALMENTE L'ITER DELLA DOCUMENTAZIONE. PER EVENTUALI ESIGENZE CONTATTARE L'ENPAF AL N.TEL. 06/54711